

Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici *29 aprile 1937*

La Corte di Appello di Roma, Sezione Speciale per la definizione delle controversie in materia di Usi Civici (presidente Acampora, De Jannario Cons. est., Arena P. M) ha pronunciato le seguenti sentenze nelle due cause riunite, a procedimento sommario, in grado di appello;

La prima tra Bartoli Augusto fu Bartolo; Mecucci Antonio fu Pietro, e consorti, appellanti e Comune di Montefiascone, Doria Pamphili Principe D. Filippo Andrea, appellanti; nonché Cassa di Risparmio di Viterbo e Rosetto Luigi domiciliato elett. in Roma, intervenuti in causa; la seconda tra:

1) Bartoli Augusto fu Bartolo;

2) Buccaccio Nazzareno fu Costantino e consorti appellanti ed appellanti non costituiti e comune di Montefiascone, appellato; nonché Rosetto Giuseppe, Cassa di Risparmio di Viterbo, intervenuti.

Ritenuto in *FATTO*:

Nel territorio amministrativo di Montefiascone è compreso un vasto comprensorio di terre boschive, seminate, arborate, vignate, denominato "La Commenda dei SS. Giovanni e Vittore". Essa appartenne sin da tempo antichissimo all'ordine Gerosolimitano, che nel 1811 lo vendette alla Casa Doria. Questa nel 1919 vendette tutte quelle terre al Luigi Donati, Giuseppe e Pietro Rosetto, i quali in seguito le frazionarono, rivendendole in lotti a varie persone.

In questi ultimi tempi, come già varie volte aveva fatto nel corso dei secoli precedenti, la popolazione di Montefiascone avanzò pretese di usi civici nel territorio della tenuta, istituendo un giudizio davanti la Giunta di Arbitri di Viterbo per l'accertamento degli usi civici di legnare, fidare seminare, cacciare, e per la reintegra dei cittadini nel possesso di tali usi. S'ignora l'esito di quel giudizio. Però sopraggiunta la legge 24 maggio 1924 n. 751, il Sindaco di Montefiascone in data 31 gennaio 1926 denunciò i seguenti usi civici in favore della popolazione : a) legnatico per legna dolce, secca e morta caduta per infortunio; b) diritto di pascere e di fidare; c) diritto di semina con corrisposta e con la prestanza del seme; d) diritto di cacciare.

Espletata la relativa istruttoria amministrativa, fu istituito il giudizio in contenzioso davanti il Commissario Regionale di Roma, in confronto del Principe Andrea Doria Pamphili e di vari possessori del terreno, citati per pubblici proclami.

Di costoro alcuni comparvero e chiesero la reiezione della domanda del Comune, altri furono contumaci.

Il Commissario con sentenza 19-27 agosto 1932 così provvide:

1) mise fuori causa il Principe Doria Pamphili, dichiarando compensate nei suoi riguardi le spese del giudizio;

2) dichiarò accertati a favore della popolazione di Montefiascone i seguenti usi civici essenziali nel tenimento della Commenda:

a) sulle terre seminate il diritto di semina con corrisposta fissa;

b) sulle terre boschive, ed anche sulle altre lasciate a pascolo comprese le seminate nei tempi consueti; il diritto di pascolo con l'obbligo del pagamento della fida ed in promiscuità col proprietario;

c) sulle terre boschive il diritto di far legna morta esercitabile dagli affiliati per la coltura delle terre con una sola bestia di terna per aratro;

3) dichiarò che l'uso spettante ai naturali di Montefiascone di cacciare sulle terre della Commenda quaglie e palombi da ghianda era compreso tra le consuetudini indicate nell'ultima parte dell'art. 4 della legge 16 giugno 1927 n. 1766;

4) nominò a perito il geometra Benedetto Speranza, affinché identificate le terre, avesse distinto quelle che avevano ricevuto dai proprietari sostanziali e permanenti migliorie, quelle che nello stato attuale di divisione costituivano piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agraria, infine altre che, non rientrando nelle due precedenti categorie potessero essere divise a norma dell'art. 5 della legge 16 giugno 1927 n. 1766 o affrancate a favore della popolazione a norma della seconda parte dell'art. 7 della suddetta legge con le indicazioni delle zone tuttora boschive e di quelle seminate e pascolive;

5) dispose altresì che il perito avesse tenuto conto dei bisogni della popolazione e dei criteri indicati nel 2° comma dell'art. 13 del regolamento 26 febbraio 1928 ed avesse espresso il suo parere sull'affrancazione a favore della popolazione, che il Comune avesse chiesto;

6) riserbò le spese.

Avverso questa sentenza, notificata il 10 dicembre 1932, proposero appello con atto 7-9 gennaio 1933 Mecali Antonio ed altri possessori delle terre, in totale 203, chiedendo la riforma della stessa perché gli usi civici dichiarati erano tutti insussistenti. L'appello fu proposto in confronto del Comune di Montefiascone e del Principe Doria Pamphili.

Il Commissario Regionale, a conclusione della nuova fase, emise sentenza in data 22-30 gennaio 1936, con le seguenti statuizioni:

1) dichiarò non esservi luogo di ulteriori provvedimenti circa il Principe Doria Pamphili, già estromesso dal giudizio con la precedente sentenza, condannando il comune di Montefiascone a rivalere a lui le spese ed onorari di quella fase;

2) assegnò al Comune anzidetto, in compenso degli usi di semina, pascolo e legnatico gravanti sul terreno di proprietà di Bellacima Antonio e Giuseppe, nonché sul terreno di proprietà degli eredi di Rosetto Pietro una porzione corrispondente in valore al terzo dei terreni gravati, ordinando che anche le quote, spettanti ai proprietari Bellacima ed eredi Rosetto fossero cedute alla popolazione di Montefiascone, mediante la imposizione di un annuo canone, commisurato al valore delle medesime;

3) ordinò che gli altri terreni della Commenda fossero gravati di un annuo canone enfiteutico a favore del Comune;

4) dispose una perizia affinché fosse eseguito il distacco delle terre assegnate al Comune, fosse stabilito l'ammontare del canone dovuto ai Bellacima ed agli eredi Rosetto e di quello dovuto da ciascuno ai proprietari delle altre terre in favore del Comune;

5) riservò le spese.

Avverso tale sentenza, che non è stata ancora notificata, proposero appello con atto 16-17 maggio 1936 Bartoli Augusto ed altri 65, chiedendo la riforma della stessa con la condanna del Comune nelle spese.

I due appellanti furono iscritti sotto due distinti numeri di ruoli e posti in decisione nell'udienza del 2 aprile corrente con le conclusioni del procuratore degli appellanti specificati in epigrafe, nonché del Comune di Montefiascone e del Principe Doria.

Nell'uno e nell'altro giudizio spiegarono intervento nei modi e termini di legge la Cassa di Risparmio di Viterbo e Rosetto Giuseppe, entrambi creditori ipotecari degli eredi di Rosetto Pietro, defunto nelle more del giudizio di primo grado; e chiesero anche nel loro interesse la riforma delle due sentenze appellate.

Considera in *DIRITTO*:

La riunione delle due cause, chiesta dagli appellanti e non opposta dalle altre parti, può essere ordinata, data la loro evidente connessione.

L'appellato comune di Montefiascone si è opposto all'intervento della Cassa di Risparmio di Viterbo e del Rosetto, eccependo che essi non hanno diritto di intervenire in grado di appello.

Ma la Corte ritiene che l'eccezione non sia fondata in quanto che la Cassa di Risparmio ed Rosetto hanno (...).

Va rilevato in fatto che gli eredi Rosetto furono nel giudizio di primo grado convenuti insieme con gli attuali appellanti per l'accertamento degli usi civici sulle terre che costituivano la così detta "Commenda" da tutti posseduta. La controversia cadeva quindi sopra una cosa indivisibile; giacché la pretesa del Comune non si rivolgeva particolarmente sui singoli appezzamenti di terra, ma sull'intero comprensorio, che nella sua unità inscindibile era sottoposto al regime degli usi civici. Deve perciò spiegare efficacia la disposizione dell'art.471 n. 2, Cod. proc. civ., secondo cui la riforma o l'annullamento della sentenza giova non solo a coloro che l'hanno domandato, ma anche a coloro che furono con gli stessi attori o convenuti in una controversia su cosa indivisibile.

Se gli eredi Rosetto potevano sempre giovare dell'appello interposto dai loro consorti di lite, evidentemente essi potevano intervenire nel giudizio, per associarsi le proprie ragioni. E se questa possibilità era data al Rosetto, non può essere negata ai loro creditori in virtù dell'art. 1234 Cod. civ. che abilita i creditori ad esercitare tutti i diritti e a sperimentare tutte le azioni del debitore, che non siano strettamente personali allo stesso.

L'appellato comune di Montefiascone ha eccepito inoltre la inammissibilità dell'uno e dell'altro appello.

Esso dice che l'appello avverso la sentenza del 1932 è inammissibile perché la sentenza stessa non era definitiva, avendo disposto un mezzo istruttorio per acquisire elementi, che erano necessari all'accertamento della natura e dell'estensione degli usi civici, dichiarati nella loro generica esistenza. Per tanto l'appello avverso quella sentenza doveva essere proposto non prima, ma dopo la sentenza definitiva, ed unitamente all'appello contro questa; il che non è stato fatto, riguardando l'appello proposto dopo la sentenza del 1936, che è definitiva, soltanto il reclamo contro questa. Onde tutte le questioni decise con la precedente sentenza sono coperte dal giudicato.

Anche il secondo appello dice il Comune, è inammissibile; perché rivolto non già contro la dichiarata estensione dei diritti civici, in base alla relazione di perizia (unica risoluzione appellabile per essere stata riservata in parte dalla interlocutoria), ma sulla disposta affrancazione e sulla misura del compenso, questioni le quali sono sottratte al reclamo davanti la Corte d'Appello. Ma anche tale eccezione è infondata.

Osserva preliminarmente il Collegio che non è esatta l'affermazione che l'atto di appello del 16-17 maggio 1936 riguardi unicamente la seconda sentenza che l'appellante chiama definitiva; giacché esso contiene espressioni, le quali lasciano chiaramente intendere senza possibilità di equivoci che la doglianza già inoltrata con l'atto 7-9 gennaio 1933 avverso la sentenza del 1932 era rinnovata. Ivi si legge, dopo il richiamo esplicito all'appello già interposto avverso la sentenza del 19-27 agosto 1932, che aveva accertato gli usi civici di semina, la protesta che la seconda sentenza era "ingiusta ed errata per le ragioni svolte col precedente atto d'appello e soprattutto per non sussistere i pretesi diritti civici". Ora poiché la nostra legge procedurale non comporta l'uso di formule di rigore, dovendosi desumere la natura dell'atto non già dalle parole usate, ma dal contenuto di esso, è certo che non può riconoscersi in tutto il contesto dell'atto 16-17 maggio 1936 la volontà (...).

E quindi se anche potesse dirsi intempestivo il primo atto di appello, esso sarebbe stato convalidato dal nuovo atto notificato, che non riguarda solo la misura del compenso e la affrancazione della terra; ma concerne anche il fatto di accertamento degli usi civici.

Questo però la Corte ha rilevato ad abbondanza, per prescrizione di fatto; perché la sentenza del 1932 non era interlocutoria, come l'appellato Comune di Montefiascone pretende, ma era definitiva, e quindi immediatamente appellabile, a' sensi dell'art. 32 cap. 2°, legge 16 giugno 1927.

Per la concentrazione processuale ivi disposta, secondo la interpretazione che di quella norma hanno il Supremo Collegio ed anche questa Corte in numerosi riscontri, s'intende sentenza definitiva, al riguardo dell'immediata appellabilità, quella che abbia esaurito tutta la materia contenziosa rivalutabile in appello, quantunque abbia dato provvedimenti concernenti la fase successiva, o in via contenziosa e in via amministrativa, che è riservata al Commissario Regionale, e alla quale non può esplicarsi il sindacato della Corte di Appello.

Il Commissario invero con quella sentenza accertò gli usi civici essenziali di semina sulle terre seminate, di pascolo sulle terre boschive e sulle altre terre lasciate al pascolo, comprese le seminate nei tempi consueti, di legnare sulle terre boschive da esercitarsi sulla legna morta dagli affidati per la cultura delle terre con una sola bestia di soma per aratro: provvedendo così su tutti e tre gli elementi costitutivi dell'uso civico, esistenza, natura ed estensione, sui quali nessun'altra pronunzia era quindi possibile. E, se dispose un ulteriore mezzo istruttorio, lo fece non già perché rimanesse ancora qualche punto da chiarire intorno ai suddetti elementi, ma solo per raccogliere i dati, che gli occorreavano per la liquidazione degli usi civici e dare gli altri provvedimenti conseguenziali, anche in relazione alla pretesa, che fin da allora il Comune aveva avanzato per l'assegnazione di tutte le terre con l'onere del canone a favore del proprietario.

Ciò risulta sia dalla motivazione della sentenza sia dal contenuto dei quesiti proposti dal perito.

Rilevò in fatto il Commissario che gli accertamenti eseguiti dall'istruttore non erano "completi ai fini della liquidazione, specialmente in rapporto alla necessità di esaminare se debba applicarsi l'art. 7 della legge del 1927 nella prima o nella seconda parte".

E ritenne necessario che il perito avesse descritto lo stato delle terre, distinguendo queste in categorie, per meglio determinare l'efficienza dei vari usi riconosciuti e per avere gli elementi necessari all'applicazione delle norme di legge sulla liquidazione. La descrizione dello stato delle terre e la determinazione della efficienza degli usi non occorreavano per l'accertamento della natura e dell'estensione dei diritti civici, ma solo per la valutazione economica di essi ai fini della liquidazione; come limpidamente viene ribadito nella formulazione dei quesiti al perito. Il Commissario volle che il perito identificasse le terre, distinguendole in tre categorie, quelle che avevano riportato permanenti miglioni, quelle che costituivano piccoli appezzamenti non aggruppabili in unità agrarie, quelle che potevano essere divise. E tali dati occorreavano per conoscere quali terre fossero divisibili e quali no. Volle infine che il perito desse le altre informazioni necessarie per poter far luogo all'affrancazione delle terre a favore della popolazione. Ma tutto ciò era fuori da ogni controllo (...) dalla esistenza sia della natura che dalla estensione dell'uso civico, e presupponendo anzi che tali questioni fossero già decise.

Nel merito la Corte osserva.

Il comune di Montefiascone per prova degli usi civici pretesi sulle terre della "Commenda" produsse varie deliberazioni prese dal suo Consiglio civico per farsi eco dei lamenti della popolazione per gli ostacoli che venivano frapposti dall'amministrazione della "Commenda" o dai suoi concessionari al libero esercizio della semina, del pascolo, del legnatice e della caccia, nonché un atto di concordia stipulato nel 1565 tra i rappresentanti del Consiglio ed il comm. Annibal Caro, che riconosceva esplicitamente tali usi; ed infine atti successivi dai quali appariva che l'esercizio di essi era sempre continuato.

Il Commissario prese tali documenti in esame in confronto di quelli che erano stati presentati dai convenuti; e, pure negando valore contrattuale obbligatorio per gli aventi causa dall'ordine Gerosolimitano al menzionato atto di concordia, si convinse che la prova degli usi fosse completamente riuscita.

Ma la Corte non può approvare tale decisione.

Il comune di Montefiascone non fonda il suo diritto sulla natura feudale della terra tanto più che esso non ebbe mai rapporti di vassallaggio con l'Ordine Gerosolimitano, né assume che la terra appartenesse al suo demanio universale. Fa bensì accenno alla costituzione feudale dell'Ordine Gerosolimitano, a cui la terra stessa si apparteneva, ma non ne trae la conseguenza che debba derivarne la prova dei diritti civici; solo affermando che il territorio denominato "Commenda" non potesse sottrarsi al regime degli usi civici, che preesistevano al suo trasferimento all'Ordine Gerosolimitano.

Ma la supposizione è sfornita di qualsiasi prova.

Sta in fatto che il territorio della "Commenda" originariamente faceva parte del tenimento giurisdizionale del comune di Viterbo, non di quello di Montefiascone; e passò a quest'ultimo in

virtù della Bolla del Pontefice Gregorio XI del 9 maggio 1376. Ha cercato il Comune di negare questa verità; che peraltro emerge dai documenti di causa. Risulta da un documento esistente nell'archivio del Sovrano Ordine di Malta, e prodotto in copia che, l'8 aprile 1322 Frate Francesco, Precettore della Chiesa dei SS. Giovanni e Vittore, adì il giudice del danno dato del comune di Viterbo contro alcune persone, le quali avevano arrecato danno alle semine e alle piantagioni nelle terre della Commenda; e spiegò il motivo per cui aveva fatto ricorso a quella giurisdizione "*quod tenimentum positum est in districto civitatis Viterbii*", in contrada "*quae dicitur contrada sanctorum Joannis et Victoris et Territorium Castri Montis Flasconis*"; e che il Cardinale dichiarò che tutto ciò che si trovava a partire da quei termini verso Montefiascone si dovesse intendere di pertinenza del territorio di Montefiascone.

Da che si deduce che il territorio situato sulla parte opposta fosse di pertinenza di Viterbo; e che quindi la Commenda dei Santi Giovanni e Vittore, il cui territorio era menzionato come confinante col territorio di Montefiascone, non potesse con questo confondersi e si appartenesse invece a Viterbo.

La prova, che emerge da tali documenti è confermata da quanto risulta nella Bolla Pontificia 9 maggio 1376, perché essa non risolvette una controversia tra Viterbo e Montefiascone, come sembra che intenda il Comune appellato; ma addirittura staccò il tenimento della Commenda di Viterbo per aggregarlo a Montefiascone, spiegandone la ragione. Ivi si legge che, essendo stata creata da Papa Urbano V la Diocesi di Montefiascone, ed essendo troppo ristretto il territorio di quel comune "*Valde strictum, modicum et arctum*", il Pontefice aveva accolto l'istanza del Comune per un ampliamento del territorio, aggregandovi altri circonvicini. Tra gli altri vi aggregò il tenimento della Commenda "*mantionis seu Ecclesiae SS. Joannis et Victoris*", per toglierli a Viterbo in piena della ribellione di quella città all'autorità pontificia, sotto la istigazione di Francesco di Vico, che si faceva chiamare prefetto di Roma.

E' indiscutibile quindi che prima del 1376 il tenimento della Commenda fosse compreso nel territorio del Comune di Viterbo; ed è fuori dalla storia documentale di questa causa la supposizione che quel tenimento, prima di appartenere a Viterbo, avesse fatto parte del Comune di Montefiascone.

E' dubbio peraltro il tempo in cui esso venne in potere dell'Ordine Gerosolimitano. Certamente il possesso che ne ebbe l'Ordine è anteriore al 1174; perché in quell'anno l'Ordine fece una permuta di beni presso Montefiascone. Tanto meno poi si conosce chi ne fosse l'originario proprietario ed a che titolo fu ceduta all'Ordine. Probabilmente per lascito o donazione a scopo di beneficenza, data l'indole che all'ordine era propria.

Non è provato neppure che nel territorio della Commenda esistesse originariamente una popolazione capace di diritti civili. Anzi è da escluderlo; perché, come si vedrà in seguito, le poche persone che vi si trovavano erano tutte di pendenti o coloni della Commenda. Quindi, essendo esclusa la presunzione che deriva dalla natura feudale della terra, non versandosi in tema di demanio universale, è impossibile parlare di usi civili originari.

La documentazione offerta permette poi di escludere nel modo più assoluto che possa anche parlarsi di diritti acquisiti. Ciò poteva avvenire o per concessione o per prescrizione. Ma né l'uno né l'altro modo di acquisto si è verificato nella specie.

Che sia da escludere la concessione è evidente; perché non esiste nessun atto costitutivo o ricognitivo degli Usi civili sulla Commenda.

Unico atto che a prima vista potrebbe avere quella efficacia è la così detta concordia, già ricordata, conclusa tra il Comune di Montefiascone ed il titolare della Commenda, che a quel tempo era Annibal Caro, il 15 gennaio 1565 per atto del not. Giacomo Caneto di Roma, con intervento del Cardinale di Sant' Angelo Ranuccio Farnese. Ma trattasi di sola apparenza, sia per il contenuto dell'atto e sia per le persone dei contraenti, come esattamente il primo giudice ha disconosciuto e come in sostanza il Comune appellato non nega. Esso invece servì a regolare temporaneamente i rapporti tra le due parti, risolvendo una questione che sul modo di godimento della terra era sorta.

Il comune di Montefiascone aveva protestato contro il commendatore Annibal Caro, perché questi voleva impedire l'esercizio dei diritti della popolazione nei modi consueti; e si era rivolto al Governatore di Montefiascone, il Cardinale Farnese, elencando e specificando in un lungo memoriale, che porta la data del 26 settembre 1563 quali fossero i diritti conculcati. Il Commendatore dal canto suo con una lettera che porta la data del 5 ottobre 1564 espone al Cardinale le ragioni per cui riteneva che fossero (...) le pretese avanzate dal Comune. Ed il Cardinale ottenne che le due parti addivenissero ad un componimento, interponendo i suoi buoni uffici: "come amichevole compositore" è scritto in quell'atto.

Esso quindi non poteva valere a costituire e neppure a riconoscere l'esistenza degli usi a favore della popolazione; non solo perché da contesto appare che l'accomodamento riguardava i rapporti del beneficiario della Commenda; ma anche perché mancava al Commendatore la facoltà di disporre dei beni che costituivano la Commenda. Questa si apparteneva all'Ordine Gerosolimitano, che l'aveva dato, come del resto soleva praticare per le proprie terre, in godimento del Commendatore; il quale non ne era che un semplice amministratore, essendo autorizzato a far proprie le rendite, corrispondendone una parte all'Ordine, come viene attestato dall'estratto, rilasciato dal Cancelliere dello stesso in data 7 gennaio 1930. "i nostri fratelli non hanno i essi i (beni) alcuna propria o privata ragione, ma che il vero dominio, proprietà e d ogni ragione loro solamente si appartiene all'istesso ordine nostro". Ordinazione 1° "che non si possono obbligare le commende e pensioni...li religiosi sono semplici amministratori coi titoli di Priori, Bali e Commendatori...nessun religioso possa in modo alcuno obbligare le Commende, Baliaggi e Prioritari né le pensioni sopra quelle imposte dichiarando nullo, irrito e di nessun valore tutto ciò che in disprezzo di questa legge "i farà". Ordinazione 25°. Esso non era neppure un atto di disposizione dell'autorità, come vuole sostenere l'appellante comune di Montefiascone. Questo dice: che il Cardinale Farnese, Governatore era stato delegato dal Pontefice a risolvere quella contesa che le due parti in conflitto avevano affidato al giudizio della Suprema Autorità, la quale in tal modo istruì e decise: che il giudizio ebbe forma di loro e contenuto di statuizione (vedi pag. 19 2° comparsa). Ma la interpretazione è errata. Prima di tutto perché non è vero che le parti si erano rivolte al Pontefice il quale aveva delegato poi la soluzione della lite al Cardinale. In secondo luogo perché il Cardinale non emise un giudizio, ma provocò col suo intervento un accomodamento tra le parti. E' spiegato chiaramente nel preambolo dell'atto. Ivi si legge: "Essendo nate alcune differenze tra la Comunità ed uomini di Montefiascone da una parte ed il S. Comm.re della Commenda di S. Giovanni dall'altra Monsg.re Ill.mo e Ramo Sant'Angelo come amicale compositore per pace e quiete delle detta parti di consenso loro, cioè per Montefiascone Messere Bernardo Scarinci e Messere Placido Portico ambasciatori della città di Montefiascone e periti di essa, i quali consentono in nome di detta Comunità et uomini promettono di rato e tatihabere e che loro faranno che detta Comunità ratificherà il presente istrumento, et ogni cosa si contiene in esso...e dall'altra parte il signor Annibal Caro Commendatore perpetuo di detta Commenda consente – dichiara e statuisce S.S. Ill.ma e R.ma ne modo che siegue..."

Queste ultime parole "dichiara e statuisce SS. Ill.ma e R.ma" le quali hanno potuto dare origine alla spiegazione tentata dal Comune, non debbono essere prese isolatamente, ma debbono essere poste in relazione con le altre che precedono e con la stessa intestazione dell'atto "*Istrumentum concordiae*". E da tale coordinamento logico apparisce che esse non erano altro che una formula riassuntiva della discussione avvenuta tra le parti, e la pattuizione conclusa, non stavano a rappresentare una decisione del Cardinale. In fatto se venne spiegato che il Cardinale aveva aolo agito come "amicale compositore per pace e quiete delle parti di consenso loro"; se fu aggiunto con la risoluzione presa doveva essere sottoposta alla ratifica della Comunità (...) più assoluto che si trattava di un giudizio arbitrale o di un provvedimento dato dall'autorità; essendo con esso incompatibile la dichiarata necessità della ratifica per la sua obbligatorietà.

La ratifica ci fu da parte della Comunità – ma non mai da parte dell'Ordine Gerosolimitano; non apparendo da alcun atto che questo avesse, accettato e riconosciuto quanto aveva compiuto il

Commendatore pro-tempore. Questi, peraltro, aveva agito in suo proprio nome, non già in rappresentanza delle ente.

Resta da ricercare se vi sia stato acquisito per prescrizione, che potrebbe desumersi dal modo come la popolazione di Montefiascone godette e possedette quelle terre. Ma dall'esame minuto ed accurato dei documenti prodotti la Corte ha tratto la convinzione che la prova tentata dal Comune non è riuscita. I documenti che il Comune ha invocato possono distinguersi in due gruppi, l'uno anteriore, l'altro posteriore al ricordato atto di concordia, che resta pertanto il fulcro di tutta la dimostrazione tentata.

Il primo gruppo comprende:

a) una deliberazione presa dal Consiglio civico di Montefiascone il 26 febbraio 1492 circa il fatto che alcuni viterbesi, avendo acquistato i frutti delle terre della Commenda, continuamente espellevano "*laboratores de pasculo animalium lorum dicti territorii*" e pretendevano "*quod per bennium non laboretur ab eliquo in dicto territorio in grave damnum et civium et hornimum Montefiasconentium*" Fu stabilito di mandare alcuni cittadini al precettore della Commenda per perorare la causa della popolazione;

b) una simile protesta fatta dallo stesso Consiglio il 1° aprile di quell'anno, esortando anche ad assumere l'onere della lite "*quod Cominitas inquirat ejus sumptibus teneatur defeudere omnes de Montefiascone ritenentes animalia in territorio praepato contra quos fuerit innovatio*".

c) Un'altra deliberazione presa in data 19 gennaio 1522 "*super pignoribus captis per custodes S. Joannis, qui non permittunt laboratoribus et affidatis silvae lignare atque ligna asportare misicum una bestia*" Si decise di inviare una Commissione al Cardinal Farnese che era allora il Commendatore "*quod propter hoc multi quaerelantur non posse lignare e ideo domnatio sua velit providue*".

d) Una nuova deliberazione presa l'11 novembre 1545 nella quale il consiglio si occupò "*de innovatione tenutae S. Joannis cum factores Ill.mi Ascani S. Florae praetendunt et velint facere certas bannitas et reservas in dicta tenuta non solitas nec consuetas in preincidio nostre Comunitatis et civium*". Il Consiglio stabilì di mandare al Commendatore una deputazione per perorare la causa del popolo; e infine un'altra deliberazione presa il 3 gennaio 1552 contro lo stesso commendatore di Santa Flora "*quod Comunitas accipiat defensionem supra te et debeat vocare decem homines super dicto negotio, qui habeant auctoritem consilii*".

A tali deliberazioni segue in ordine di tempo quella del 26 settembre 1563, già ricordata, che dette motivo all'atto di concordia del 1565. In quell'atto dopo alcune pattuizioni circa le pene e la stima del danno dato nelle terre della Commenda e l'autorità che doveva decidere in caso di contestazione, si stabilì quanto appresso: "Nelle terre della Comunità che il Signor Commendatore suddetto ha dato a quarto a qualsivoglia persona sino al dì di oggi non si rinnoverà cosa alcuna, ma resteranno ferme le locazioni fatte dal detto signor Commendatore. Le altre terre che non sono date al quarto d'ora, si daranno agli uomini di Montefiascone con risposta di una soma di grano per ciascuna soma di sementa alla misura di Montefiascone (...) farà le fide alli detti uomini ogni anno con facoltà di potere ciaschedun aratro legnare con una bestia a legna morta come è stato solito fin qui.

Potranno gli uomini di Montefiascone andare a caccia di quaglie nei suoi tempi debiti per il territorio di detta Comunità salvo però in quella parte che il signor Commendatore ha fattane riserva per sé: il medesimo si intende di palombe da ghianda, ma di animali grossi non possono andare senza licenze del signor Commendatore".

Il secondo gruppo di documenti comprende:

1°) Una annotazione presa nel libro delle riformanze municipali in data 23 gennaio 1584 per segnalare che l'agente del titolare della commenda, il Cardinale Farnese, aveva informato i priori di aver ricevuto facoltà "*locandi ed affidandi terras dictae commendae ad quartum et prout melius sibi placuerit*", e non aveva voluto recedere dal suo proponimento nonostante che gli fossero state mostrate "*capitulationes tactae cum cum equit Caro...ed confirmate per litteras eiusdem illustrissimi Cardinali Farnesi...*". In quella annotazione si dice essersi stabilito doversene

informare il Cardinale “ricordandosi che altre volte sono successi simili casi e SS. Ill. ma sempre ci ha osservato detta capitolazione et pregarlo che ora ancora ce la voglia osservare...”.

2°) un'altra deliberazione presa dallo stesso Consiglio Civico l'8 aprile di quell'anno, che stabili doversi mandare 8 o 10 o almeno 6 uomini all'Ill.mo “Signor Cardinale nostro padrone et in nome della Comunità si buttino nelle braccia di SS. Ill. ma la quale con ogni affectione di cuore debbono pregare e compiacere questa comunità di fargli osservare detta capitolazione, come si è degnata farla osservare per il passato...”.

3°) una terza deliberazione presa dallo stesso Consiglio il 29 ottobre 1661 per inviare allo stesso scopo una deputazione al nuovo Commendatore il Cardinale Aldobrandini, per supplicare di volere mantenere e osservare la capitolazione del 1565. Ivi si dice pure di accordare poteri ai negoziatori per “arbitrare et ampliare le dette capitolazioni”.

4°) una quarta deliberazione in data 16 settembre 1792 circa il divieto di cacciare posto dal nuovo Commendatore Vispoli, mediante un editto affisso nella pubblica piazza del paese, stabilendosi di “proseguire la lite tanto per il possesso di manutenzione col far la caccia nella selva di detta Commenda, come anche di potervi legnare in conformità dell'istrumento di concordia”. Nel documento si legge che un tale avvocato Vaggi, opportunamente interpellato, aveva dichiarato che quell'editto era troppo lesivo dei diritti “di ciascun individuo di questo popolo e diametralmente opposto, anzi distruttivo delle convenzioni stabilite tra questa Comunità e la detta Commenda ed invariabilmente mantenute ed osservate fino al presente”. Lo stesso avvocato opinò che la Comunità dovesse “fare un serio e costante esperimento delle proprie evidenti ragioni e proseguire quindi la lite lodevolmente già introdotta ed intrapresa dagli Ill.mi sigg. Magistrati”.

5°) infine nella adunanza del 21 dicembre 1794 lo stesso Consiglio Civico fu informato che la S. Congregazione del Buon Governo aveva dato il permesso di proseguire la causa contro il possessore della Commenda con facoltà di proseguirla fino alla prima istanza, a condizione che fosse imposta una tassa su coloro che volevano cacciare e legnare nella selva per sopperire alle spese relative. In quel documento, che forse si riferisce alla lite di cui è menzione nella precedente deliberazione del 1792, si porta anche il (...) a quello del collega Vaggi.

6°) Una istanza senza data né firma rivolta al Pontefice, circa una vertenza col Commendatore di Saint Laurent, il quale aveva proibito la caccia a far legna e si rifiutava di pagare i dazi al Comune di Montefiascone.

Tali documenti, anteriori e posteriori alla Concordia, il cui contenuto è stato trasferito nella parte sostanziale, non possono far prova a favore del Comune, provenendo tutti dallo stesso, e costituendo niente altro che affermazione di pretesi diritti, proponimento di voler adire le vie giudiziarie per difenderli contro ciò che si riteneva un sopruso degli affittuari della Commenda e degli stessi Commendatori. E' ben vero che anche tali affermazioni in cause del genere che ne occupa, possono avere il loro valore, insieme con altri elementi concorrenti e corroboranti. Ma nella causa attuale si ha che alle affermazioni del Comune non è seguito alcun fatto concreto o da parte dell'autorità o da parte dei Commendatori per riconoscere l'esistenza dei diritti che si dicevano conculcati. E sarebbe arbitrario desumere dal solo fatto di tali proteste ed affermazioni la verità di quanto il consiglio Civico di Montefiascone sosteneva; non potendosi supporre che la protesta implicava necessariamente la esistenza del diritto; e potendosi anzi desumere in contrario dalla mancanza di ogni decisione dell'autorità, nonostante tanto lusso di pareri favorevoli degli avvocati e di esortazione alla lite, che le proteste vennero abbandonate e non proseguite le liti (s'ignora fra l'altro davanti a quale autorità quelle liti pendevano);

tanto più perché tali proteste si rinnovavano ogni volta che ad un commendatore ne succedeva un altro; forse allo scopo di ottenere dall'uno quello che l'altro non aveva concesso. Due sole decisioni dell'autorità giudiziaria sono state prodotte. Però esse non valgono come prova degli usi pretesi: perché riguardano rapporti privati tra l'affittuario della Commenda e i coltivatori e pastori affidati nella Commenda stessa.

Un tale Giacomo Trippone il 26 febbraio 1759 espone al Giudice Conservatore di Montefiascone, reclamo contro tale Stefano Maminto, affittuario della Commenda, che non voleva

permettergli di continuare la coltivazione che aveva intrapreso col suo consenso in una fida di quattro rubbia, fida che aveva già coltivato anche negli anni precedenti “*per spatium plurium annorum*”: e ne presentò alcuni testimoni per deporre che egli in quella fida detta la Capanna, aveva fatto la concimazione tenendovi le pecore al giaccio e lo stabbito ed anche l’aratura per quattro giorni continui coi buoi. Rispose il procuratore del convenuto negando che ciò era stato fatto con il consenso dello stesso, ed affermando invece che si trattava di un abuso compiuto su cosa altrui. Il Giudice Girolamo canonico Penna, assunse le opportune informazioni, dichiarò il 24 marzo di quell’anno che legittimo era il fatto compiuto dal Trippone e quindi lo abilitò a continuare la coltivazione della terra, perché riconobbe che aveva ottenuto il consenso del padrone della terra “*acquiscentia per dictum dominum Voggi ac ejus ministrum habita*”. Come ognuno vede la controversia non concerneva l’esercizio dell’uso civico, essendo esso equivoco per stabilirlo. La semina invece poteva essere, come in realtà apparisce nel caso attuale essere stata, un fatto consensuale e privato tra il padrone ed il coltivatore della terra, come la consuetudine locale permetteva.

L’altro giudizio si riferisce ad una contestazione per la fida degli asini nell’anno 1762. Pietro Cernitori affittuario della Commenda, pretendeva la fida dal pastore Pietro Antonio Paoletti, il quale avendo pagato la fida per quattro cavalli vi aveva introdotto anche due asinelli. Il Paoletti sosteneva che la fida per gli asini non fosse dovuta per antica consuetudine, nei luoghi non riservati (..) decise che anche la fida degli asini fosse dovuta. Anche il suddetto episodio giudiziario non prova l’uso civico, perché non il semplice fatto dell’affidamento degli animali del pascolo dimostra l’uso civico; occorrendo che il pascolo sia avvenuto per un diritto del cittadino, non già, come nella specie appare sia avvenuto per libera contrattazione tra le parti interessate.

Ma a prescindere da ciò, se anche potesse dirsi che una concessione fu fatta ai cittadini di Montefiascone, non per questo ne deriverebbe il riconoscimento dei diritti civici pretesi.

Dalle supplichevoli istanze rivolte ai commendatori, che si succedettero ad Annibal Caro nel possesso della tenuta emerge con chiarezza la riprova della osservazione già fatta che la Concordia stipulata con lui spiegava efficacia solo nei suoi rapporti personali e non vincolava nei suoi successori, Né tanto meno l’Ordine Gerosolimitano. Ed invero nelle suppliche si invoca il mantenimento delle capitolazioni, sotto il pretesto della necessità e del bisogno del popolo. E ciò significa che nonostante il vantato diritto, gli altri commendatori non erano vincolati da quel fatto: e, se anche accondiscendessero ad osservarlo, lo fecero per loro concessione, come espressione della loro libera volontà. Ed era conforme agli statuti dell’Ordine; perché se i commendatori non potevano vincolare i beni ad essi affidati, nei rapporti con l’Ordine, potevano però circa il godimento, che ad essi era dato pieno, consentire limitazioni a favore di altri. Ma questo è fuori da ogni idea di uso civico, prima di tutto per la temporaneità della concessione, in secondo luogo perché la concessione non veniva da persona che potesse obbligare l’Ordine Gerosolimitano, proprietario dei beni della Commenda. E quindi è impossibile parlare di acquisto per prescrizione, che presuppone che l’esercizio dell’uso civico sia fatto e sia consentito come manifestazione di un diritto, non già di una tolleranza.

Del resto neanche la concessione fatta dal Commendatore Annibal Caro era la esplicazione di un diritto della popolazione, bensì l’acquiescenza data dal Caro per tolleranza costretto dalla necessità di salvare sé stesso e i beni della Commenda dalla prepotenze che i Montefiasconesi commettevano e minacciavano di commettere. Questo emerge nel modo più preciso dalla lettera che il Caro scrisse al Cardinale Farnese per esporre le sue ragioni contro quelle addotte da Montefiascone. Scrisse il Caro: che gli uomini di Montefiascone alla scoperta facevano “professione di far violenza alle cose della Commenda: “essi domandano superchieria la mia perché non voglio star forte a un loro abuso di mandare la Commenda a soccomano : consentii nondimeno con molto pregiudizio di questa causa che si tornasse a dar loro le fide delle terre che vi restavano secondo il solito. E con tutto ciò non basta che siano a loro dati quelli terreni che sono dispensati al quarto e che così lavorati come sono da latrati si restituiscano a loro: insomma ne vogliono essere i padroni essi”; “non avendo io questa causa altra mira che la conservazione delle ragioni della

Commenda le quali io ci ho trovato”. ”La supplico di provvedere ai disordini che ne possono venire”. E che sia stata una concessione di pura tolleranza, per impedire arbitri e violenze da parte della popolazione, eccitata dai caporioni il Caro nella sua lettera menziona “certi tribuni della plebe, che sono quelli che vorrebbero la Commenda a discrezione” si rileva anche dal raffronto di tutto ciò che pretendeva la popolazione , come si legge nella informazione del 1563 nella quale trovasi elencati nove capi di gravezza contro il Caro, e di ciò che fu concordato con gli auspicci del (...).

E invece nell’atto di concordia si concesse ben poco, la coltivazione delle terre lasciate libere dagli affitti, che ne occupavano la maggior parte. A questo poi si riduce il contenuto di quell’atto, oltre la caccia, che fu accordata con molte restrizioni ed il limitato legnatico sulla legna morta con una sola bestia per ciascun aratro per gli affidati alla coltivazione della terra.

Se i Montefiasconesi si contentarono di così poco dopo tanto strombazzamento di diritti e di consuetudini, può darsi per certo che il diritto da essi vantato era una pura pretesa, senza ombra di fondamento.

E sta in fatto che fino a quel tempo tutte le sue proteste erano rimaste senza effetto.

La menzione che sia nella lettera del Caro sia nell’atto di concordia si fa alla “misura solita” per la corrisposta dovuta dagli affidamenti, non implica di per sé necessariamente l’uso civico di semina, essendo questo un elemento equivoco a stabilirlo. Com’è noto, la corrisposta fissa non era la caratteristica delle terre gravate di uso civico, ma era praticata anche nelle terre libere, per la reciproca convenienza che si trovavano i proprietari e i coltivatori delle terre; i primi per attirare nei loro fondi i volenterosi a coltivarli, senza bisogno di rinnovare le pattuizioni anno per anno: gli altri, che non si vedevano soggetti a pretese esagerate da parte dei padroni o affittuari. Dalle cose fin qui esposte, sull’esame dei soli documenti prodotti dal Comune di Montefiascone, può dirsi accertata la nessuna fondatezza della pretesa avanzata per la dichiarazione degli usi civici nelle terre della Commenda. E tale convinzione è ribadita dall’esame dei documenti prodotti dagli appellanti; nei quali non solo non si trova alcuna traccia dei diritti della popolazione, ma anche non sono consacrati fatti i quali li escludono recisamente. Nel cabreo del 1762 si legge:

“Si divide il corpo della Commenda in molte porzioni chiamate fide, le quali si danno a lavorare a coloni, che devono corrispondere un tanto all’anno, per rata di quel tanto terreno che si è consegnato, dovendosi o che frutti o no pagare il convenuto. Viene governata dai Signori Commendatori pro tempore , i quali ordinariamente affittano i terreni ad altre persone, facendo peraltro godere al popolo della Commenda tutti i privilegi che in essa vi sono”. Da quel documento si evince che i commendatori non avevano vicoli per la coltivazione delle terre, parte ne davano in fitto, parte ne davano a coltivatori singoli. Ma le condizioni poste a costoro escludono che potesse trattarsi di uso civico. Prima di tutto perché la corrisposta variava a seconda delle qualità, del terreno, come si legge nella visita praticata lo stesso anno 1763. In secondo luogo perché la corrisposta era dovuta, quando anche il terreno coltivato non avesse dato frutto. E questi patti che possono riferirsi soltanto ad un libero contratto di colonia, sono incompatibili col diritto civico dei cittadini, per i quali l’obbligo della corrisposta era indipendente dalla qualità della terra, ed era anche in riferimento alla produzione di essa.

L’accenno che in quel cabreo si fa ai privilegi ed esenzioni del popolo della Commenda, non può essere messo addotto come prova dei diritti della popolazione di Montefiascone. Prima di tutto perché le esenzioni ed i privilegi riguardavano solamente il popolo della Commenda, quindi non anche i Montefiasconesi. In secondo luogo perché non avevano contenuto di uso civico, concernente provvidenze di altra natura.

(...); ma sta ad indicare in genere i coltivatori delle terre e i dipendenti della Commenda come trovasi chiaramente spiegato negli atti annessi al contratto di affitto concluso il 25 maggio 1796 dal Commendatore di Saint Laurent. In quegli atti anzi si trova la spiegazione esatta dei veri rapporti che correavano tra l’amministrazione della Commenda e le persone, che in quel comprensorio di terre abitavano.

Ivi si dice che dalle casette esistente nella tenuta “nulla più si ritrae che il miserabile canone di uno o due para di capponi l’anno, che pagano quelli abitanti per la ricognizione del dominio al

signor commendatore, il quale suole risarcirle e mantenerle, ad oggetto che non restino abbandonate, come accadde anni sono, che per non essere state accomodate le case, partirono circa 15 famiglie ed abbandonarono la Commenda: e questi contadini si considerano quali vassalli, e prendono a lavorare le terre indicate di essa tenuta a conto dell'affittuario, il quale in caso diverso non avrebbe colà i lavoratori occorrenti e lo stesso conviene praticare rispetto alle "Grotte". Quindi è che i vassalli erano più propriamente i contadini che si recavano per ragione di lavoro nella terra, e vi erano attirati dal beneficio della esenzione del pagamento di affitto per la casa di abitazione, per cui davano solo uno o due paia di capponi all'anno "per la ricognizione del dominio". Nella visita del 1763 era detto che essi pagavano anche tre quartucci di grano all'anno: ma le condizioni della tenuta e la necessità di avere i coltivatori avevano indotto gli amministratori della commenda a sopprimere il pagamento del grano, contentandosi dei soli capponi. La semina era poi fatta sempre dall'affittuario il quale a volte poteva anche affidare "le colti a maesi". Così pure è a dirsi per il pascolo sia nel prato sia nel macchioso per gli animali neri.

Né vale in contrario invocare la menzione di una bandita privilegiata al Commendatore, di cui è menzione nel ricordato cabreo del 1763, per trarne la deduzione che tutto il resto del pascolo era lasciato alla popolazione di Montefiascone. E' vero invece che il pascolo ad eccezione della bandita si apparteneva agli affittuari della tenuta. "Il Signor Commendatore... gode il privilegio di una certa quantità di terreno, tanto macchiosa quanto arativo e sodivo che viene denominata Bandita privilegiata in modo che dai 4 di settembre sino ai 3 di marzo non vi possono entrare gli affittuari", così si legge in quel cabreo. Quindi la riserva era fatta in riguardo agli affittuari, che pertanto erano liberi di disporre tutto il restante pascolo. Per il legnatice poi quei documenti sono anche, più precisi.

Nel cabreo del 1763 si dice: "nella selva tutte le legna morte sono del Commendatore, quale può venderle chiunque vuole". Negli atti dell'affitto del 1796 si dice: "l'altro piccolo e solo utile che potrà il signor Commendatore ricavare mediante lo spurgo delle macchie che suole farsi ogni tre anni della legna inservibile con le quali si fa il carbone"...

E' vero che tali documenti, come provenienti dalla parte che invoca, non potrebbero avere una influenza decisiva nella risoluzione della controversia. Ma il loro valore probatorio è accresciuto dal fatto che nessun elemento in contrario è risultato dalla documentazione offerta dall'altra parte. Onde può dirsi che la istanza del Comune, appoggiata da elementi precisi, è rimasta completamente sfornita di prova. Perciò la sentenza del Commissario dev'essere riformata con la condanna del Comune di Montefiascone alla rivalsa delle spese in favore degli appellanti comparsi e degli intervenuti in causa.

La revoca della sentenza del 1932 implica che resti assorbito l'esame dell'impugnativa avverso la sentenza del 1936; ma questo non influisce in ordine alla condanna nelle spese, le quali debbono restare tutte a carico del Comune: giacché la difesa delle parti è stata fatta valere con riferimento ad entrambe le decisioni.

L'ammontare è or cresciuto in maniera trascurabile per effetto dell'appello avverso la seconda sentenza (anche non impugnabile): e del resto non può omettersi di considerare che una plausibile ragione di più sincera tutela consigliare di impugnare la seconda sentenza in pendenza delle decisioni sull'appello proposto verso la prima. In ordine all'altro appello Principe Doria Pamphili si osserva: Il Commissario Regionale con la sentenza del 1932 lo mise fuori causa, di modo che gli appellanti, non proponendo alcuna istanza contro di lui, dovevano astenersi dal citarlo in appello. E poiché nell'attuale giudizio, né il Comune né gli altri si dolgono della sua estromissione dal giudizio, così deve rimanere ferma, per questo caso la pronuncia del Commissario.

Le spese poi a favore del Principe vanno a carico degli appellanti, i quali senza ragione lo hanno trattato nel nuovo giudizio.

P. Q. M

La Corte uditi i procuratori delle parti comparse ed il P. M. e dato atto dell'intervento della Cassa di Risparmio di Viterbo e di Rosetto Giuseppe; riunite le due cause sotto il più antico numero di ruolo.

Accoglie l'appello interposto da Mecali Antonio e consorti avverso la sentenza 19-27 agosto 1932 del Commissario Regionale degli usi civici di Roma (e per lo effetto in riforma di essa e della successiva 22-30 gennaio 1936, dichiara non sussistere nelle terre costituenti la così detta "Commenda" dei SS. Giovanni e Vittore gli usi civici pretesi dal Comune di Montefiascone, e dallo stesso denunziati al Commissario Regionale suddetto il 31 gennaio 1926: e perciò libere le terre stesse.

Dato atto poi che nessuna istanza è stata dalle parti proposta nei riguardi dello appellato Principe Don Filippo Andrea Doria Pamphili, conferma la estromissione di lui dal giudizio, già dichiarata dal primo giudice. Condanna l'appellato Comune di Montefiascone a rivalere agli appellanti comparsi ed agli intervenuti in causa le spese dell'intero giudizio di primo e secondo grado nelle sue varie fasi con le competenze di procuratore che liquida complessivamente in lire 2949,60 oltre l'onorario di avvocato che liquida in lire ottomila per la difesa del Mecali; ottomila per la difesa della Cassa di Risparmio oltre le spese e competenze in lire 2694,75 e 1,500 per la difesa del Rosetto Giuseppe, oltre le spese e competenze in lire 683,55.

Condanna gli appellanti a rivalere all'appellato Principe Doria Pamphili le spese di questo grado con competenze di procuratore che liquida in lire 500,15 oltre lire ottocento di onorario di avvocato.

Così decisa in Roma il 29 aprile 1937- XV.

Letta e pubblicata nell'udienza del 21 maggio 1937.